



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Supplemento n. 1 del 27 Gennaio 2012

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Salaria Antica est n° 27
- edificio B2 -
Località S. Antonio - Pile

Bura: Tel. 0862/364211- 364221- Fax. 0862/364219
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/364702 - 364223 - 364222

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati. L'invio del Bollettino Ufficiale in versione cartacea viene assicurato solo alle principali istituzioni

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie “**ORDINARIO**” si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie “**SPECIALE**”.
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie “**SUPPLEMENTO**”.
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le **determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

Parte I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI

DELIBERAZIONI

- GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 29.11.2011, n. 858:

Conferimento/rinnovo incarico di dirigente del Servizio “Gestione dei Rifiuti.” della Direzione “Protezione Civile, Ambiente” al Dott. Franco GERARDINI – art. 22 L.R. 77/99..... Pag. 5

DELIBERAZIONE 05.12.2011, n. 861:

Conferimento dell’incarico di dirigente del Servizio “Affari della Giunta”, con sede in L’Aquila, della Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia” al Dott. Walter GARIANI..... Pag. 5

DELIBERAZIONE 13.12.2011, n. 878:

Conferimento/Rinnovo incarico di dirigente del Servizio “Gestione delle Acque” della Direzione “LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa” all’Avv. Sebastiana PARLAVECCHIO – art. 22 L.R. 77/99 Pag. 6

DELIBERAZIONE 23.12.2011, n. 892:

Disciplinare recante: “Modalità organizzative per l’esercizio dell’attività di consulenza in favore degli organi e delle strutture organizzative regionali in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge regionale 14 febbraio 2000, n. 9 (Istituzione Avvocatura Regionale)”..... Pag. 6

DELIBERAZIONE 23.12.2011, n. 939:

Conferimento/Rinnovo incarico di dirigente del Servizio “Edilizia Residenziale” della Direzione “LL.PP., Servizio Idrico Integrato, Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del Suolo e della Costa” al Dott. Elio IAGNEMMA Pag. 12

DETERMINAZIONI

Direttoriali

- DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA ATTIVITA' DELLA DIREZIONE

DETERMINAZIONE 12.01.2012, n. DC/77:

Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77, art. 23. Conferimento incarico di Responsabile dell'Ufficio Dati e Flussi informativi sulle Acque del Servizio "Qualità delle Acque - DC/27", istituito nell'ambito della Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, al dipendente Ing. GIANLUCA MARCHETTI - Matr. 6545 - Cat. "D 1" - Profilo Professionale: Specialista Tecnico..... Pag. 12

Dirigenziali

- DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE 12.01.2012, n. DD22/14:

Approvazione graduatoria 150 ore per lo studio - annualità 2011-2012 Pag. 13

PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI
DELLA REGIONE E DELLO STATO**

ATTI

**DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 29.11.2011, n. 858:

Conferimento/rinnovo incarico di dirigente del Servizio “Gestione dei Rifiuti.” della Direzione “Protezione Civile, Ambiente” al Dott. Franco GERARDINI – art. 22 L.R. 77/99.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

- di conferire, rinnovandolo, al Dott. Franco GERARDINI ai sensi dell’art. 22 della L.R. 77/99, l’incarico di dirigente del Servizio “Gestione dei Rifiuti”, con sede in Pescara, della Direzione “Protezione Civile, Ambiente”, a far data dal 25.11.2011, senza soluzione di continuità con il precedente incarico;
- di dare atto che il predetto incarico ha durata di anni 1 (uno), rinnovabile, ed è soggetto: alle disposizioni di cui all’art. 27 della citata L. R. 77/99 e s.m. e i ed alla possibile riduzione della durata del medesimo qualora la G.R. stabilisse di conferire l’incarico di dirigenza del Servizio “Gestione dei Rifiuti” ad uno dei dirigenti regionali attualmente in aspettativa e/o distacco sindacale, al momento del loro rientro in servizio presso l’Amministrazione regionale, come stabilito nella D.G.R. n. 917 del 21.10.2003 e s.m. e i.;

- di demandare alla competente Struttura della Direzione “Risorse Umane e Strumentali” di provvedere alla definizione dell’incarico in argomento a mezzo contratto individuale, ai sensi del combinato disposto dall’art. 22 e 20, 8° comma, della L.R. 77/99;
- di dare atto che l’onere derivante dall’applicazione del presente atto trova capienza nell’impegno assunto sui capitoli 011213 e 011223 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 05.12.2011, n. 861:

Conferimento dell’incarico di dirigente del Servizio “Affari della Giunta”, con sede in L’Aquila, della Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia” al Dott. Walter GARIANI.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

- di conferire al Dott. Walter GARIANI, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 77/99, l’incarico di dirigente del Servizio “Affari della Giunta”, con sede in L’Aquila, della Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia” dichiarando, contestualmente, cessati gli effetti della D.G.R. n. 222 del 22.03.2010 e, quindi del relativo incarico di dirigente del Servizio “Affari della Giunta”, con sede in L’Aquila, della stessa Direzione, le cui competenze sono state integrate con D.G.R. n. 529/2011;
- di dare atto che il predetto incarico ha una

durata di anni 3 (tre), rinnovabile, ed è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 27 della citata L.R. 77/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla cessazione dall'incarico medesimo qualora il Dirigente incaricato ottenesse un periodo di aspettativa senza assegni nei seguenti casi:

- Distacco sindacale;
- Svolgimento di incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche e/o private diverse dalla Giunta Regionale d'Abruzzo;
- Assunzione di cariche pubbliche elettive.

Nella predetta ipotesi la G.R., con propria deliberazione, procederà alla presa d'atto della cessazione dell'incarico.

- di demandare al momento della notifica del presente atto, da parte del competente Servizio Organizzazione e Sviluppo del Personale della Direzione Risorse Umane e Strumentali, l'individuazione della data di decorrenza degli effetti del medesimo;
- di demandare alla competente Struttura della Direzione "Risorse Umane e Strumentali" di provvedere alla definizione dell'incarico in argomento a mezzo contratto individuale, ai sensi dell'art. 20, 8° comma, della L.R. 77/99;
- di dare atto che l'onere derivante dall'applicazione del presente atto trova capienza sui capitoli 011213 e 011223 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 13.12.2011, n. 878:

Conferimento/Rinnovo incarico di dirigente del Servizio "Gestione delle Acque" della Direzione "LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa" all'Avv. Sebastiana PARLAVECCHIO – art. 22 L.R. 77/99.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

- di conferire/rinnovare all'Avv. Sebastiana PARLAVECCHIO ai sensi dell'art. 22 della L.R. 77/99, l'incarico di dirigente del Servizio "Gestione delle Acque", con sede in L'Aquila, della Direzione "LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa", a decorrere dal 16.12.2011, senza soluzione di continuità con il precedente incarico
- di dare atto che il predetto incarico ha una durata di anni 1 (uno), rinnovabile, ed è soggetto: alle disposizioni di cui all'art. 27 della citata L. R. 77/99 e s.m. e i ed alla possibile riduzione della durata del medesimo qualora la G.R. stabilisse di conferire l'incarico di dirigenza del Servizio "Gestione delle Acque" ad uno dei dirigenti regionali attualmente in aspettativa e/o distacco sindacale, al momento del loro rientro in servizio presso l'Amministrazione regionale, come stabilito nella D.G.R. n. 917 del 21.10.2003 e s.m. e i.;
- di demandare alla competente Struttura della Direzione "Risorse Umane e Strumentali" di provvedere alla definizione dell'incarico in argomento a mezzo contratto individuale, ai sensi del combinato disposto dall'art. 22 e 20, 8° comma, della L.R. 77/99;
- di dare atto che l'onere derivante dall'applicazione del presente atto trova capienza nell'impegno assunto sui capitoli 011213 e 011223 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 23.12.2011, n. 892:

Disciplinare recante: "Modalità organizzative per l'esercizio dell'attività di consulen-

za in favore degli organi e delle strutture organizzative regionali in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 14 febbraio 2000, n. 9 (Istituzione Avvocatura Regionale)”

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 14 febbraio 2000, n. 9 recante “Istituzione dell’Avvocatura Regionale” che all’art. 1 comma 4, c) ricomprende tra le attività istituzionali attribuite all’Avvocatura Regionale, la funzione consultiva da esercitarsi attraverso :

- c) *la formulazione di pareri legali richiesti dalla Giunta regionale, dal suo Presidente, dai componenti la Giunta e dalle articolazioni organizzative regionali;*
- d) *lo svolgimento di attività consultiva e di assistenza al Direttore regionale competente in ordine all'opportunità o necessità di promuovere, resistere o abbandonare giudizi, conciliare transigere o concludere accordi, attuare ed eseguire provvedimenti giurisdizionali;*

Rilevato che la funzione consultiva, come individuata dalla richiamata legge, è una forma di assistenza tecnica finalizzata principalmente a prevenire l’eventuale insorgenza di un contenzioso;

Rilevato, altresì, che la funzione consultiva mira ad assicurare supporto agli organi elettivi ed alle articolazioni organizzative regionali, per la soluzione di questioni tecnico-giuridiche complesse, al fine di indirizzare lo svolgimento dell’azione amministrativa al rispetto dei principi di legalità, buon andamento, correttezza e buona fede;

Ravvisata la necessità di adottare specifiche modalità organizzative al fine di disciplinare le modalità, i tempi e le procedure per lo svolgimento, da parte dell’Avvocatura Regionale, della funzione consultiva prevista dalla L.R. n.9 del 2000;

Visto il disciplinare, allegato alla presente

quale parte integrante e sostanziale, recante: “Modalità organizzative per l’esercizio dell’attività di consulenza in favore degli organi e delle strutture organizzative regionali in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge regionale 14 febbraio 2000, n. 9 (Istituzione Avvocatura Regionale)” elaborato dall’Avvocatura Regionale come approvato dalla Conferenza dei Direttori nella seduta del 21-11-2011;

Visto l’art. 23 della L.R. 14-9-1999 n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Vista la L.R. n. 9 del 2000 recante “Istituzione dell’Avvocatura Regionale”;

Dato atto che il Direttore dell’Avvocatura Regionale ha espresso, anche ai sensi dell’art. 1 comma 5 della L.R. n. 9/2000, parere favorevole in merito alla regolarità del presente provvedimento;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati :


- di approvare il Disciplinare recante: “Modalità organizzative per l’esercizio dell’attività di consulenza in favore degli organi e delle strutture organizzative regionali in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge regionale 14 febbraio 2000, n. 9 (Istituzione Avvocatura Regionale)” allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- di disporre la pubblicazione dell’allegato disciplinare sul *Bollettino Ufficiale* telematico della Regione Abruzzo.

Segue allegato

ALLEGATO come parte integrante alla dell
 deliberazione n. **892** del **23 DIC. 2011**
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Vito Gariani)
V. Gariani



GIUNTA REGIONALE



Disciplinare recante: "Modalità organizzative per l'esercizio dell'attività di consulenza in favore degli organi e delle strutture organizzative regionali in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 14 febbraio 2000, n° 9 (Istituzione Avvocatura Regionale)".

Capo I - Norme generali

Art. 1

Finalità.

1. L'Avvocatura regionale, in attuazione di quanto disposto dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 14 febbraio 2000, n°9 recante "Istituzione Avvocatura Regionale" assicura lo svolgimento dell'attività di consulenza legale in favore degli organi e delle strutture regionali, informandola a principi di autonomia ed indipendenza rispetto agli organi istituzionali e burocratici della Regione Abruzzo. La funzione consultiva è per l'Avvocatura regionale attività istituzionale da rendersi secondo modalità, tempi e procedure definite dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 14 febbraio 2000, n° 9 e specificate nel presente disciplinare.

Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione.

1. La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica finalizzata principalmente a prevenire l'eventuale insorgenza di un contenzioso per la Regione Abruzzo. Attraverso tale funzione viene assicurato supporto agli organi elettivi ed alle articolazioni organizzative regionali, per la soluzione di questioni tecnico-giuridiche al fine di indirizzare lo svolgimento dell'azione amministrativa al rispetto dei principi legalità, buon andamento, correttezza e buona fede, nelle materie di competenza delle strutture organizzative della Giunta regionale.

2. La questione oggetto di parere deve essere riferita a quesiti di particolare rilevanza che implicino soluzioni ermeneutiche relative a fattispecie complesse le quali esulino dall'ordinaria competenza del soggetto richiedente. Il parere espresso dall'Avvocatura regionale non può essere



GIUNTA REGIONALE

considerato vincolante e non può costituire l'esclusivo corredo motivazionale dell'adottando provvedimento.

3. La richiesta di parere deve essere sorretta da un interesse giuridicamente rilevante per l'ente e non deve configurarsi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, quale aggravio del procedimento e non può comportarne la sospensione laddove sussistano termini predefiniti di definizione dello stesso.

Capo II - Modalità per lo svolgimento della funzione consultiva

Art. 3

Modalità per lo svolgimento della funzione consultiva.

1. L'attività di consulenza è assicurata dalla Struttura Speciale di Supporto "Avvocatura regionale" ed esige il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle articolazioni regionali interessate alla specifica problematica interpretativa.
2. Ai sensi del presente disciplinare sono legittimati a richiedere i pareri dell'Avvocatura regionale:
 - a. il Presidente della Regione Abruzzo, anche a nome della Giunta Regionale;
 - b. gli Assessori regionali;
 - c. il Segretario Generale della Presidenza;
 - d. i Direttori regionali;
 - e. i Dirigenti responsabili di Struttura Speciale di Supporto.
3. Il parere deve essere richiesto in forma scritta, mediante una completa esposizione dei fatti ed una chiara ed esaustiva formulazione del quesito che viene posto, corredata della necessaria e pertinente documentazione.
4. La richiesta di parere deve altresì contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:
 - a. la ricognizione puntuale delle fonti normative primarie e secondarie che regolano la fattispecie, le circolari amministrative inerenti la fattispecie oggetto del quesito;

**GIUNTA REGIONALE**

- b. le indicazioni fornite da eventuali organi tecnici;
- c. i pareri eventualmente resi da altri uffici pubblici;
- d. l'orientamento dell'ufficio regionale richiedente.

5. Le singole articolazioni regionali sono tenute a fornire all'Avvocatura regionale, entro i tempi dalla stessa indicati, le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per la formulazione del parere richiesto.

In assenza di riscontro alle richieste integrative, la richiesta di parere viene archiviata.

6. La richiesta di parere non può essere indirizzata al soggetto terzo interessato dalla fattispecie oggetto del quesito.

I pareri dell'Avvocatura non sono ostensibili a terzi estranei all'amministrazione regionale, fatta salva l'ipotesi in cui i contenuti dell'attività consultiva attengano a questioni generali ed astratte.

Art. 5**Termini temporali per l'evasione del parere**

1. La consulenza è resa nel termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, facendo riferimento al relativo quadro normativo, alla giurisprudenza di merito e di legittimità, alla dottrina prevalente, con eccezione per le ipotesi di particolare e rilevante complessità e, comunque, fatte salve le inderogabili e prioritarie esigenze operative connesse alle attività da assicurarsi in sede giurisdizionale.

2. Le eventuali richieste di integrazioni istruttorie sospendono il termine di cui al comma 1, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.

Capo III - Norme finali**Art. 6****Disposizioni finanziarie.**



GIUNTA REGIONALE

1. Il presente disciplinare non comporta oneri per il bilancio regionale.

Art. 7

Entrata in vigore.

1. Il presente disciplinare, approvato con deliberazione della Giunta Regionale, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Abruzzo.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 23.12.2011, n. 939:

Conferimento/Rinnovo incarico di dirigente del Servizio “Edilizia Residenziale” della Direzione “LL.PP., Servizio Idrico Integrato, Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del Suolo e della Costa” al Dott. Elio IAGNEMMA

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

- di conferire/Rinnovare, ai sensi del vigente art. 20 della L.R. 77/99, al Dott. Elio IAGNEMMA l'incarico di dirigente del Servizio “Edilizia Residenziale” con sede in L'Aquila, della Direzione “LL.PP., Servizio Idrico Integrato, Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del Suolo e della Costa”, a far data dal 15.12.2011 senza soluzione di continuità con il precedente incarico;
- di dare atto che il predetto incarico ha una durata di anni 3 (tre), rinnovabile, ed è soggetto alle disposizioni contenute nel vigente C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali, Area della dirigenza; nell'art. 27 della citata L.R. 77/99 e s. m. e i.; nella D.G.R. n. 2550 del 01.12.1999, nonché alla cessazione dall'incarico stesso qualora il dirigente incaricato ottenesse un periodo di aspettativa senza assegni nei seguenti casi:
 - Distacco sindacale;
 - Svolgimento di incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche e/o private diverse dalla Giunta Regionale d'Abruzzo;
 - Assunzione di cariche pubbliche elettive.
- Nella predetta ipotesi la G.R., con propria deliberazione, procede alla presa d'atto della

cessazione dell'incarico;

- di demandare, altresì, alla competente Struttura della Direzione “Risorse Umane e Strumentali” di provvedere alla definizione dell'incarico in argomento a mezzo contratto individuale, ai sensi dell'art. 20, 8° comma, della L.R. 77/99;
- di dare atto che l'onere derivante dall'applicazione del presente atto trova capienza nell'impegno assunto sui capitoli 011213 e 011223 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario.

DETERMINAZIONI*Direttoriali*

DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA ATTIVITA' DELLA DIREZIONE

DETERMINAZIONE 12.01.2012, n. DC/77:

Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77, art. 23. Conferimento incarico di Responsabile dell'Ufficio Dati e Flussi informativi sulle Acque” del Servizio “Qualità delle Acque – DC/27”, istituito nell'ambito della Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, al dipendente Ing. GIANLUCA MARCHETTI – Matr. 6545 – Cat. “D 1” – Profilo Professionale: Specialista Tecnico.

IL DIRETTORE REGIONALE

Vista la L.R. 14.09.99 n° 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Visto, l'art. 23 lett. d) della L.R. 77/99, per il quale il Direttore provvede a ripartire il personale fra i diversi Servizi;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n° 31 del 09.02.2009 con la quale sono state ridefinite le Direzioni Regionali;

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 818 del 31.12.1999, n. 301 del 19.04.2010, n.

642 del 23.8.2010 con le quali è stata riorganizzata la Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e difesa del Suolo e della costa;

Vista, in particolare, la D.G.R. n° 301 del 19.04.2010 con la quale viene integrato l'assetto organizzativo della Direzione LL.PP. relativamente alla indicazione delle posizioni organizzative ricomprese nell'ambito dei predetti Servizi;

Datto Atto che per l'effetto della suindicata DGR, nella Direzione "LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa", risulta essere incardinato il Servizio "Qualità delle Acque - DC/27";

Vista la Determinazione Direttoriale n. DC/98 del 28.12.2010 con la quale si è proceduto alla assegnazione delle risorse umane a tutti i Servizi della Direzione; e la successiva deliberazione n.76 del 09.01.2012, con la quale l'ing. Gianluca Marchetti veniva assegnato al Servizio Qualità delle Acque;

Rilevato che nel predetto Servizio "Qualità delle Acque" è stata istituita, tra le altre, la posizione organizzativa n. 2 denominata Ufficio Dati e Flussi informativi sulle Acque;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n° 550 del 30.03.2000 con la quale sono stati fissati i criteri per l'affidamento degli Uffici al personale collocato nella cat. "D";

Vista la nota prot. RA/5450 del 10 gennaio 2012, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, con la quale il Dirigente del nuovo Servizio "Qualità delle Acque - DC/27" propone il conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio n. 2 denominato "Ufficio Dati e Flussi informativi sulle Acque" al dipendente Ing. GIANLUCA MARCHETTI - Matr 6545 - Cat. "D 1" - Profilo Professionale: Specialista Tecnico;

Ritenuto di condividere la predetta proposta alla cui motivazione si fa espresso rinvio;

Precisato che l'incarico decorre dal 01.01.2012 per la durata di anni uno, tacitamente prorogabile per un ulteriore anno;

Rilevato che con Determinazione n° DD/10 del 05.02.2010 è stata stabilita in euro 11.816,72, lordi annui, la retribuzione di posi-

zione spettante ai dipendenti incaricati della responsabilità di Ufficio;

Precisato, altresì, che con successivo provvedimento si procederà all'attribuzione della retribuzione di risultato;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa:

1. Di conferire, in applicazione dell'art. 23, lett. c), della L.R. n° 77/99, al dipendente Ing. GIANLUCA MARCHETTI - Matr. 6545 - Cat. "D 1" - Profilo Professionale: Specialista Tecnico, la responsabilità dell'Ufficio n. 2, denominato "Ufficio Dati e Flussi informativi sulle Acque" del Servizio "Qualità delle Acque - DC/27" della Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa;
2. di precisare che l'incarico decorre dal 16.01.2012 per la durata di anni uno, tacitamente prorogabile per un ulteriore anno;
3. di rinviare a successivo provvedimento il riconoscimento della retribuzione di risultato, spettante in base ai criteri ed alle direttive generali di valutazione del personale della categoria "D", specifica posizione Giuridica ed Economica attribuita alla dipendente;
4. di precisare che l'onere derivante dalla esecuzione della presente determina trova capienza negli impegni assunti sul cap. 011202 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio "Organizzazione e Contenzioso" e al Servizio "Amministrazione del Personale", per quanto di rispettiva competenza;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul *BURA*.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Ing. Pierluigi Caputi

Dirigenziali

DIREZIONE RISORSE UMANE E

STRUMENTALI
*SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
E CONTENZIOSO*

DETERMINAZIONE 12.01.2012, n. DD22/14:

Approvazione graduatoria 150 ore per lo studio – annualità 2011-2012.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la circolare del Servizio Amministrazione del Personale e Contenzioso, Ufficio Stato Giuridico ed Economico del 14 ottobre 2011 prot. n° RA/211285, concernente la materia del “Diritto allo Studio – Permessi straordinari retribuiti (150 ore) per l’anno 2011/2012”;

Visto il D.P.R. 23/08/1988 n. 395 - “Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-1990”;

Visto il C.C.N.L. del 06/07/1995 e il C.C.N.L. del 14.9.2000 per il Comparto Regioni ed Enti Locali;

Visto il Regolamento per la disciplina del diritto allo studio approvato con D.G.R. n° 92 del 22/02/2010;

Verificato che alla del 30 novembre 2011 sono pervenute presso l’Ufficio Stato Giuridico ed Economico n° 26 domande di fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

Verificato che i posti attualmente disponibili risultano essere n° 40, pari al 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all’inizio del 2011;

Vista la L.R. n°77/99 e s.m.i.;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa

- di ammettere alla fruizione dei permessi per studio per l’anno accademico 2011/2012, i dipendenti aventi titolo di cui all’elenco formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All.A);
- di condizionare l’ammissione del beneficio in parola alle integrazioni eventualmente richieste agli eventi titolo;
- di pubblicare il presente provvedimento sul *B.U.R.A.*;
- di stabilire che il predetto elenco sarà definitivo trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul *B.U.R.A.*;
- che avverso il provvedimento di esclusione dal beneficio o delle risultanze dell'istruttoria è ammesso ricorso scritto, entro 30 giorni, al Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale e Contenzioso il quale, acquisiti gli elementi necessari, deciderà in merito entro i successivi 30 giorni (art. 5 del Regolamento per la disciplina del diritto allo studio approvato con D.G.R. n° 92 del 22/02/2010);
- che i rimanenti posti potranno essere eventualmente assegnati sulla base dell’ordine di protocollo e sempre nel rispetto della circolare del Servizio Amministrazione del Personale e Contenzioso, Ufficio Stato Giuridico ed Economico del 14 ottobre 2011 prot. n° RA/211285 e del Regolamento per la disciplina del diritto allo studio approvato con D.G.R. n° 92 del 22/02/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Alfredo Moroni

Segue Allegato

REGIONE



GIUNTA REGIONALE

All. A

DIRITTO ALLO STUDIO - ELENCO DEI DIPENDENTI AMMESSI**ANNUALITA' 2011/2012**

N.	NOME e COGNOME
1	ARMANDO TIBERII
2	CATIA SCOLTA
3	EMANUELA CORTESE
4	VALENTINA VERINI
5	ENRICO AVETTI
6	FEDOR MELATTI
7	ANTONELLA TRINETTI
8	OMBRETTA DE SANCTIS
9	ALESSANDRA D'ANTONIO
10	DOMENICO MADONNA
11	MARIA GRAZIA CONTINENZA
12	SIMONETTA MARNELLI
13	ALESSANDRO MUCCI
14	ENRICO ORSINI
15	FRANCESCO MELONE
16	ROSARIA VIVIO
17	MIRELLA CATINELLO
18	ANNA MARIA CARPENTE
19	ALESSIO GABRIELE
20	AGESE D'ARCHIVIO
21	GIANFRANCO SCIARRETTA
22	WALTER PAPILE
23	LOREDANA MICHELI
24	FRANCESCA MASCARETTI
25	ANTONELLA FEBO
26	MARIA ELENA ROSSI

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Affari della Giunta**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631
Tel. 0862 36 4211/4221
Fax 0862 36 4219**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it**